

Bruxelles, 8 novembre 2021
(OR. en)

13110/2/21
REV 2

Fascicolo interistituzionale:
2017/0114(COD)

CODEC 1356
TRANS 616
FISC 176
ENV 770

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

1. Il 31 maggio 2017 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, basata sull'articolo 91, paragrafo 1, TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 18 ottobre 2017².
3. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 1° febbraio 2018³.
4. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 25 ottobre 2018⁴.
5. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo provvisorio raggiunto in sede di triloghi il 30 giugno 2021.

¹ Doc. 9672/17.

² GU C 81 del 2.3.2018, pag. 188.

³ GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.

⁴ Doc. 13535/18.

6. Successivamente, il 12 luglio 2021 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha confermato l'accordo provvisorio e il 14 luglio la sua presidente ha inviato una lettera al presidente del Coreper in cui lo informa che il Parlamento europeo dovrebbe approvare senza emendamenti, in seconda lettura, la posizione del Consiglio in prima lettura (dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti).
7. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare la sua posizione in prima lettura, che figura nel documento 10542/21 + COR 1, e la motivazione, che figura nel documento 10542/21 ADD 1 + COR 1 REV 1, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con l'astensione della Slovacchia e il voto contrario di Austria, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi e Ungheria.
8. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum 1 alla presente nota.
